Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 2 gennaio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 1**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** - Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* - Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*— **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* - Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21, *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* - Pesaro: *Rodope Gennari.* - Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour n 10-12. - Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* - Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* - Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. - Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro. 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. - Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2148**.

Inclusione dell'abitato di Massa Martana (Perugia) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Massa Martana, in provincia di Perugia.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 120. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1929, n. **2149**.

Nomina di un commissario straordinario per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 647, e il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1657, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 392; il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2272; il R. decreto 11 marzo 1926, n. 242; il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1105; il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2254, con i quali fu sciolta l'Amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina, e ne fu nominato il commissario Regio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. Michele Crisafulli Mondio cessa dalle funzioni di commissario Regio della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

Art. 2.

Il dott. comm. Giovanni Girardi, funzionario del Ministero delle corporazioni, è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea della Camera suddetta, per la durata di mesi due, entro il qual termine ne sarà ricostituita l'Amministrazione ordinaria.
Egli esercita le funzioni ed i poteri che le leggi vigenti assegnano agli organi amministrativi della Camera istituiti con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 7 aprile 1921, numero 647, e col R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1657, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 121. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 3.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **2151**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Turri, Setzu e Genuri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1059, col quale i comuni di Turri, Setzu e Genuri sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Tuili;
Vista la deliberazione del podestà di Tuili rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Turri, Setzu e Genuri;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Turri, Setzu e Genuri sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 123. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 4.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **2152**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccalvecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 866, col quale il comune di Roccalvecce è stato soppresso ed il rispettivo territorio, esclusa la frazione di Sipicciano, unita al comune di Graffignano, è stato aggregato a quello di Celleno;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Celleno, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccalvecce;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Roccalvecce è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 124. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 5.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1929, n. **2167**.

Costituzione di un Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, ed il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
Considerato che, per meglio assicurare l'esecuzione della legge predetta da parte degli armatori e proprietari di navi iscritte nei Compartimenti marittimi dell'alto e medio Tirreno e destinate alla navigazione e alla pesca nelle condizioni indicate dalla legge stessa, conviene, in base agli articoli 26, 27 e 28 della legge, costituire fra i detti armatori e proprietari di navi un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro;
Veduti i dispacci dei prefetti di Roma, Savona, Spezia, Genova, Livorno, Lucca, Imperia, Cagliari e Sassari coi quali si comunicano i pareri espressi in merito alla costituzione di detto Sindacato obbligatorio dai rispettivi Consigli provinciali di economia e dalle rispettive Amministrazioni provinciali;
Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 563, relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;
Vedute le designazioni fatte, con lettere in data 20 giugno 1929 della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e in data 6 novembre 1929 della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dei membri componenti il Comitato provvisorio;
Veduta copia dei verbali delle riunioni del Comitato provvisorio in data 12 e 16 novembre e 16 dicembre 1929;
Veduto lo schema di statuto compilato in dette riunioni;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' obbligatoria la costituzione di un Sindacato di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli armatori e proprietari di navi iscritte nei Compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova, Spezia, Viareggio, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia, Cagliari e La Maddalena, che devono ai termini della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, numero 51, assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale da essi occupato nell'esercizio della navigazione o della pesca.

Il Sindacato assume la denominazione di « Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro », con sede in Genova.

E' approvato lo statuto organico del Sindacato predetto annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il Sindacato costituirà gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti indicati nell'art. 35 dello statuto organico predetto e provvederà all'impiego del fondo stesso in titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli armatori o proprietari di navi ad esso inscritti.

Art. 3.

Il Sindacato comincerà a funzionare il 1° gennaio 1930 - Anno VIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 139. — MANCINI.

Statuto del « Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro » (brevemente: « Sindacato obbligatorio marittimo infortuni »), con sede in Genova.

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo e giurisdizione territoriale.

Art. 1.

E' costituito, a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai addetti alle imprese di navigazione marittima dell'alto e medio Tirreno, ivi comprese quelle esercenti la pesca oltre i 10 chilometri dal lido.

Il Sindacato ha sede in Genova ed assume il nome di: « Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente del mare contro gli infortuni sul lavoro » in Genova, e brevemente: « Sindacato obbligatorio marittimo infortuni » in Genova.

Esso ha durata illimitata.

Art. 2.

Fanno parte del Sindacato obbligatoriamente, come soci, gli armatori o proprietari di navi e gli esercenti la pesca marittima inscritti nei Compartimenti marittimi della Liguria, della Toscana, della Sardegna e nel Compartimento marittimo di Civitavecchia, per gli operai che lavorino nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, ed in favore dei quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.

Art. 3.

Cesseranno di far parte del Sindacato i soci le cui navi siano state cancellate o trasferite ad altro compartimento non compreso nella giurisdizione del Sindacato, ovvero vendute. Tale cessazione avrà luogo, tanto per il passaggio ad altro compartimento quanto per la vendita, dal giorno del l'effettuata cancellazione dalla vecchia matricola.

Art. 4.

Il Sindacato ha lo scopo di sostenere, con la mutualità di tutti i partecipanti, l'onere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni delle persone indicate nell'art. 21 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, e relativo regolamento, per corrispondere le indennità di infortuni stabilite dagli articoli 9, 9-*bis* e 11 della predetta legge, con le modificazioni apportate dalle leggi successive, nonchè le prestazioni previste dall'art. 22 della legge predetta e l'assicurazione degli oneri che gravano sugli armatori per effetto degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio quando tali oneri siano stati causati da un infortunio. Le spese per i certificati medici, indicati ai nn. 3 e 4 dell'articolo 149 del regolamento per la esecuzione della legge, sono pure assunte dal Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato può anche assumere:

a) l'assicurazione contro gli infortuni (a norma dei contratti di arruolamento) delle persone componenti lo stato maggiore e non ricadenti nell'obbligo dell'assicurazione a norma della legge infortuni sopra citata;

b) l'assicurazione prevista dai contratti di arruolamento per i casi di morte di persone della bassa forza non dovuti a infortunio;

c) l'assicurazione di indennità supplementari previste nelle convenzioni di imbarco di persone obbligatoriamente assicurabili per i casi di morte e invalidità dovuti a infortunio.

Il Sindacato può anche assumere l'impegno di pagare indennità per infortuni sul lavoro anche a favore di altre persone per le quali non sia imposto l'obbligo dell'assicurazione, sempre che tali persone lavorino a bordo di navi inscritte al Sindacato.

Tali assicurazioni facoltative formeranno gestione separata a norma dell'art. 53 del regolamento per l'assicurazione della legge infortuni. Per tali assicurazioni facoltative il socio è esente di versare le tasse di iscrizione e di previdenza previste dall'art. 16 del presente statuto, e di con-

correre alla formazione delle riserve statutarie a mente degli articoli 35 e 36.

Il Sindacato potrà estendere l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro anche a persone di nazionalità italiana arruolate su navi di bandiera estera, appartenenti a ditte armatrici aventi legale rappresentanza in Italia.

Il Sindacato curerà con istruzioni od ispezioni la prevenzione degli infortuni.

Art. 6.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali le persone colpite da infortunio, alla dipendenza di imprese che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'art. 31 della legge, non abbiano ottenuto indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio curerà di esperire nei modi e termini di legge l'azione di regresso contro chi di diritto e di riscuotere le somme devolute al Sindacato, secondo l'art. 28 della legge (testo unico).

TITOLO II.

Iscrizioni dei partecipanti e loro doveri.

Art. 7.

Gli armatori e proprietari di navi, di cui all'art. 2, sono obbligati a notificare al Sindacato, entro 10 giorni dalla iscrizione nei registri portuali, ogni loro nave allegando un certificato della competente autorità di porto, steso su moduli che all'autorità portuale saranno forniti dal Sindacato.

Nella notifica sarà pure dichiarato il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il grado ed il salario mensile (paga e panatica) di ciascuna di esse, e la navigazione o la zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di partecipazione, l'imprenditore indicherà, per ciascuna delle persone che li compongono, un salario giornaliero fisso, a norma dell'art. 126 del regolamento per la esecuzione della legge infortuni, indicando pure il numero presumibile delle giornate lavorative in un anno od il presumibile periodo di armamento della nave in un anno.

Art. 8.

Nel caso in cui la proprietà della nave appartenga a parecchi e non vi sia chi rappresenti più della metà della nave, tutti i compartecipanti considerati armatori ai sensi dell'ultima parte dell'art. 53 del Codice della marina mercantile delegheranno uno di loro perchè li rappresenti nei rapporti col Sindacato.

In tal caso, ed ove non fosse altrimenti dichiarato, s'intenderà che tutti i comproprietari della nave abbiano eletto il loro domicilio presso il delegato. In mancanza di tale delega saranno tutti obbligati, nei rapporti col Sindacato, ad adempiere agli obblighi del presente statuto.

Art. 9.

Ogni mutamento che modifichi sostanzialmente la composizione dell'equipaggio o l'esercizio dell'industria, dovrà essere denunciato entro 15 giorni con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Il Sindacato avrà diritto di accertare la verità dei fatti dal socio esposti, e di opporsi, se ne sarà il caso, alla sospensione dei suoi doveri come socio.

Qualora la nave sia all'estero, il termine di giorni 15 decorre da quando l'armatore avrà ricevuto notizia delle variazioni che devono essere comunicate al Sindacato.

Art. 10.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato di iscrizione.

Il certificato deve indicare:

a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione sociale del socio e suo domicilio;

b) denominazione della nave appartenente al socio, compartimento al quale è inscritta e navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita;

c) numero delle persone di equipaggio ed ammontare presunto dei salari;

d) la somma versata alla cassa sociale a titolo di tassa di iscrizione e di previdenza.

Art. 11.

Ogni socio sottoscrive il certificato di iscrizione in tre esemplari, due dei quali tratterrà per sè, uno quale armatore, l'altro per il capitano della nave; il terzo resta per l'archivio del Sindacato che curerà di trasmetterne copia al Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Per tutti i movimenti e le variazioni posteriori alla data del certificato di iscrizione, il Sindacato potrà emettere foglio di variazione in triplo esemplare e firmato tanto dal socio inscritto che dal Sindacato.

Art. 13.

I soci sono obbligati ad osservare le disposizioni di sicurezza previste dalle vigenti leggi e regolamenti governativi. Contravvenendo a questa disposizione il socio sarà, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, inscritto per l'anno in corso in una classe superiore di rischio.

Il Sindacato ha diritto di fare eseguire ispezioni allo scopo di accertare che siasi convenientemente provveduto alla incolumità degli operai ed all'adempimento di tutti gli obblighi imposti a tale scopo dalle leggi, regolamenti e disposizioni, sia governative che sue proprie.

Art. 14.

Quando nell'industria sopravvenissero cambiamenti tali da modificare la classificazione del rischio o la misura del contributo del socio, sarà in facoltà del Consiglio di richiedere a questi il corrispondente aumento di contributo a partire dalla data del cambiamento.

Quando invece il socio avesse il diritto ad una diminuzione del suo contributo, dovrà farne domanda giustificata al Sindacato, ed il Consiglio, riconosciuta giusta la richiesta, modificherà il contributo stabilendone la decorrenza.

Art. 15.

Si considerano come contravventori all'obbligo di partecipare al Sindacato le persone di cui all'art. 2 del presente

statuto che abbiano omesso di ottemperare alle disposizioni degli articoli 7 e 9 dello statuto stesso nel termine all'uopo prescritto.

TITOLO III.

Contributi.

Art. 16.

Ogni socio verserà all'iscrizione di ogni sua nave nei ruoli del Sindacato:

a) l'importo di L. 5 per ogni persona obbligatoriamente assicurabile a titolo di tassa d'iscrizione;

b) l'importo di L. 25 per ogni persona obbligatoriamente assicurabile a titolo di previdenza;

c) un contributo provvisorio iniziale nella misura che sarà determinata dal Sindacato, proporzionalmente al tempo dall'iscrizione al 31 dicembre dello stesso anno.

Successivamente verserà un contributo annuo provvisorio che sarà stabilito annualmente dal Sindacato.

Il contributo provvisorio sarà versato in rate trimestrali per i velieri, motovelieri e navi da pesca, e in rate annuali per le altre navi a propulsione meccanica.

Art. 17.

Il contributo sarà commisurato in rapporto all'ammontare dei salari ed alla classificazione dei rischi e relativa tariffa. Tale tariffa sarà riveduta annualmente dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo all'ammontare delle indennità liquidate o presunte nell'anno precedente con le relative spese generali e le assegnazioni alle riserve.

Per il primo anno il contributo sarà commisurato all'ammontare non inferiore alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale infortuni.

Qualora l'andamento della gestione dovesse dimostrare la insufficienza dei premi stabiliti a coprire le uscite, il Consiglio di amministrazione delibererà il richiamo di un supplemento di contributo nella proporzione presumibilmente necessaria a coprire il fabbisogno della gestione, e tale supplemento, in forma di una addizionale percentuale al contributo normale, dovrà essere pagato dai soci entro 20 giorni dalla data di spedizione del relativo invito del Sindacato, da notificarsi con lettera raccomandata.

Art. 18.

I contributi provvisori saranno determinati annualmente in base ad un calcolo preventivo sulla composizione dell'equipaggio, ed i relativi elementi dovranno essere forniti dal socio, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno pagarsi i contributi.

Per l'accertamento dei salari, agli effetti del conguaglio, il socio dovrà presentare al Sindacato, entro il mese di marzo dell'anno successivo, le dichiarazioni dei salari corrispondenti nell'anno di assicurazione alle persone assicurate, comprese le panatiche ed ogni altro compenso.

Le somme denunciate dovranno concordare con quelle risultanti dagli stati paga di bordo.

Per le persone alle quali sono corrisposte le sole panatiche, sarà indicato lo stipendio o salario più basso percepito dai marittimi delle categorie a cui le persone stesse appartengono.

Art. 19.

I soci, i cui equipaggi sono arruolati con una quota di partecipazione, denunceranno agli effetti di conguaglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, un salario giornaliero fisso per ciascuna delle persone che li compongono (vedi art. 7) non sotto i limiti previsti dell'art. 126 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, indicando pure il numero delle effettive giornate lavorative avute nell'anno precedente.

Con costoro il Sindacato potrà stipulare degli accordi per il pagamento di un contributo globale in base agli accennati elementi, nel qual caso, vigente l'accordo che potrà essere disdetto da ambe le parti almeno un mese prima della scadenza d'ogni anno, il socio sarà dispensato dal produrre le notifiche dei salari.

Art. 20.

In caso di inosservanza dei termini indicati nei due precedenti articoli, il Sindacato procederà d'ufficio alla fissazione del contributo provvisorio e dei conguagli in base agli elementi concreti o presunti a sua disposizione, salvo sempre il suo diritto a successive rettifiche in base ad ispezioni degli stati paga, che esso potrà praticare in ogni tempo a mezzo dei propri delegati.

Art. 21.

Le somme che saranno richieste dal Sindacato dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla data di spedizione del relativo avviso di pagamento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata.

Quando l'avviso di pagamento determinerà pagamenti rateali, il pagamento delle singole rate dovrà effettuarsi, senza bisogno di ulteriori avvisi, entro 15 giorni dal dì della scadenza di ogni rata.

Contro gli avvisi di pagamento è ammesso il ricorso da presentarsi entro giorni venti dalla notifica secondo le norme dell'art. 19 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, nel testo modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051. I ricorsi contro gli avvisi di pagamento non ne sospendono la esecutorietà. Per le conseguenze previste dall'art. 28 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, testo unico, restano sospesi gli effetti dell'assicurazione in rapporto dei soci che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste dal presente statuto.

Inoltre il Sindacato procederà alla riscossione delle somme con le forme, i privilegi e con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, conteggiando pure l'interesse di mora del 5 per cento con decorrenza dal giorno successivo ai termini di pagamento indicati.

TITOLO IV.

Funzioni sociali.

Art. 22.

Le funzioni sociali sono esercitate:

a) dall'assemblea generale;

b) dal Consiglio di amministrazione;

c) dal Comitato esecutivo;

d) dal consigliere o consiglieri delegati e/o dal direttore;

e) dai revisori.

Art. 23.

a) *Assemblea generale*:

L'assemblea è costituita da tutti i soci al corrente coi loro pagamenti verso il Sindacato. Essa nomina e rinnova il Consiglio di amministrazione e i revisori, esamina ed approva il bilancio del Sindacato; determina i compensi e le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di ammini-

strazione ed ai revisori; delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, e, in genere, esercita tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Essa si riunisce in seduta ordinaria entro il primo semestre di ogni anno, ed in seduta straordinaria quando il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli operai assicurati.

Nella seduta ordinaria verrà approvato il bilancio dell'esercizio precedente e si procederà alla nomina delle cariche sociali.

Art. 24.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, su un giornale di Roma, di Genova, di Livorno e di Cagliari.

In caso di urgenza i termini sono ridotti a 10 giorni.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere contenuto simultaneamente l'avviso di seconda convocazione anche per la stessa giornata a distanza per lo meno di un'ora dalla prima.

Per la legale costituzione dell'assemblea sarà necessario in prima convocazione l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino un numero di voti non inferiore a un terzo del numero totale determinato in conformità dell'art. 25. In seconda convocazione l'assemblea sarà legalmente costituita quando il numero dei soci intervenuti, esclusi i membri del Consiglio di amministrazione, rappresenti in proprio o per delega complessivamente almeno il 10 per cento del numero totale dei voti.

Quando si tratti di deliberare sopra modifiche del presente statuto, l'assemblea sarà convocata con avviso raccomandato, da spedirsi ai singoli soci almeno 20 giorni prima, e sarà necessario che in prima convocazione sia rappresentato un numero di voti non inferiore ai due terzi del totale.

Art. 25.

Ogni socio ha un voto fino a cinque persone assicurate, e successivamente un voto per ogni gruppo di cinque persone assicurate.

Il numero delle persone sarà calcolato secondo l'ultima dichiarazione fatta al Sindacato e notificata pure all'autorità competente, a sensi della legge e del regolamento, almeno tre giorni prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, esclusi i membri del Consiglio, mediante lettera diretta al presidente dell'assemblea. E' ammessa la pluralità delle rappresentanze.

Art. 26.

In ogni caso l'assemblea delibera a semplice maggioranza di voti dei presenti o rappresentati.

La votazione di regola è palese; quando però si tratti di persone, si procederà in via segreta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. Egli designa il segretario e chiama a scrutatori due dei soci presenti.

I verbali stesi in apposito registro, firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, faranno piena prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

Art. 27.

b) *Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione è composto di 21 consiglieri nominati:

a) 4 dalla Federazione fascista armatori di linea del Tirreno;

b) 4 dalla Federazione fascista armatori di navi da carico del Tirreno;

c) 1 dalla Federazione nazionale fascista dell'industria della pesca;

d) gli altri 12 dall'assemblea generale.

I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Rimanendo vacante nel corso dell'anno qualche posto di consigliere, gli altri consiglieri, in unione ai revisori, procedono alla surroga dei mancanti deliberando a maggioranza assoluta di voti dei presenti. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un presidente e due o tre vice presidenti.

Esso costituisce un Comitato esecutivo composto di cinque persone, compreso il presidente e gli eventuali amministratori delegati.

Il Comitato dura in carica due anni.

Esso si riunirà almeno una volta al mese e provvederà agli affari di ordinaria amministrazione e a quelli che gli saranno delegati dal Consiglio.

Potrà, in casi di urgenza, deliberare con i poteri del Consiglio che dovrà nella prossima adunanza, da tenersi al più presto possibile, ratificare i provvedimenti presi dal Comitato.

Art. 29.

Per la validità delle sedute, tanto del Consiglio che del Comitato, è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore, quando esista, partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 30.

Il Consiglio è investito delle più ampie facoltà per la gestione del Sindacato.

Senza nuocere alla pienezza di questo mandato è stabilito che gli spetta, in particolare, di preparare i bilanci da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; di deliberare le classificazioni dei rischi e le tariffe; di determinare o richiamare supplementi di contributo; di deliberare su eventuali riassicurazioni; di nominare il direttore ed il rimanente personale; di deliberare sull'investimento dei fondi; di provvedere all'esazione di tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Sindacato; di liquidare e pagare le indennità per gli infortuni; di deliberare intorno alle liti giudiziarie; di compiere infine tutte le transazioni di qualunque natura interessanti il Sindacato e tutti quegli altri atti i quali non siano espressamente riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio avrà facoltà di delegare talune sue attribuzioni al Comitato esecutivo e di nominare uno o più amministratori delegati, che faranno parte del Comitato, ed eventualmente un direttore.

Art. 31.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato in giudizio e di fronte ai terzi.

In caso di suo impedimento, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

La firma del Sindacato spetta al presidente e/o a quelle altre persone alle quali essa sia delegata dal Consiglio.

Art. 32.

c) *Direzione.*

Gli amministratori delegati e/o il direttore provvedono all'andamento ordinario di tutti gli affari del Sindacato e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

d) *Revisori.*

Nelle assemblee ordinarie di ciascun anno verranno eletti cinque revisori dei quali tre effettivi e due supplenti, soci o non soci. I revisori hanno le attribuzioni dei sindaci nelle società commerciali.

I revisori sono rieleggibili.

TITOLO V.

Bilancio, riserve e impiego dei fondi.

Art. 33.

L'amministrazione del Sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria ed un fondo di riserva straordinaria.

Art. 34.

La riserva ordinaria (fondo di garanzia) tien luogo di cauzione per il funzionamento del Sindacato. La riserva straordinaria (fondo di previdenza) deve servire per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio.

Art. 35.

I fondi della riserva ordinaria si formano col versamento del 5 per cento sull'importo dei contributi sociali, e tale versamento continuerà finchè la riserva predetta non abbia raggiunto un ammontare non inferiore ad 1.000.000 di lire.

Per le navi che verranno inscritte al Sindacato dopo il primo anno di esercizio, o in caso di passaggio della proprietà della nave da un socio all'altro, il versamento anzidetto sarà fatto per un periodo di tempo uguale a quello che occorse per la formazione della riserva.

Per le navi che cesseranno dall'essere inscritte al Sindacato si farà luogo alla restituzione della relativa quota di riserva ordinaria.

Art. 36.

La riserva straordinaria si forma con la tassa di iscrizione, e col contributo di previdenza di cui al comma b) dell'art. 16 nonchè con tutte le entrate straordinarie. Anche questa riserva non potrà essere minore di 1.000.000 di lire e dovrà essere costituita nel termine di tre anni col concorso di una percentuale degli avanzi di ogni esercizio o aumentando la percentuale stabilita per la formazione della riserva ordinaria.

Tra le entrate straordinarie sono comprese anche le indennità devolute al Sindacato per mancanza di aventi diritto e le somme devolute al Sindacato stesso a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge (testo unico) delle quali sarà tenuto conto separato agli effetti dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 37.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati per metà almeno in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e per la rimanente parte in altre forme di investimento che, a parere del Consiglio di amministrazione, diano le migliori garanzie di sicurezza.

Art. 38.

Nel caso in cui uno dei soci abbandonasse completamente l'esercizio dell'industria, la riserva ordinaria di cui all'articolo 35 gli verrà restituita per la parte di sua proprietà. La quota parte spettantegli sulla riserva straordinaria gli sarà liquidata con le modalità previste nel successivo articolo 39 per l'ipotesi di scioglimento del Sindacato.

Il pagamento di rimborso, però, gli verrà fatto non prima di sei mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio al quale il socio abbia partecipato e dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea.

Art. 39.

In caso di scioglimento del Sindacato, la riserva ordinaria di cui all'art. 35 verrà restituita a ciascun socio per la parte di sua proprietà. Le altre riserve, per la parte costituita con utili di esercizio, saranno distribuite fra i soci che contribuirono a costituirle in proporzione dei saldi attivi per ogni nave, relativi agli esercizi nei quali le riserve stesse furono costituite; e per la parte costituita con la tassa di iscrizione e con altri contributi, verranno restituite a ciascun socio in proporzione dell'importo da esso così versato al netto delle passività che il socio stesso avesse causato al Sindacato negli esercizi in cui le riserve in parola furono costituite.

Art. 40.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ad ogni chiusura di esercizio sarà a cura del Consiglio di amministrazione compilato il rendiconto e bilancio annuale da sottoporsi all'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 41.

Gli avanzi di esercizio, al netto delle indennità dovute al Consiglio di amministrazione e ai revisori e delle assegnazioni alle riserve statutarie, potranno per deliberazione dell'assemblea essere distribuiti fra i soci. Tale distribuzione sarà fatta a favore delle navi che avranno avuto una gestione attiva ed in proporzione degli avanzi netti risultanti dai conti di ciascuna di esse, deducendo cioè dal contributo liquidato le indennità pagate o da pagarsi per le assicurazioni prestate.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 42.

Arbitri.

Le controversie che sorgano tra il Sindacato ed i soci, ed in genere tutte le controversie che si connettono alla applicazione dello statuto e regolamento, saranno deferite ad

arbitri, amichevoli compositori, nominati uno dal socio, uno dal Consiglio di amministrazione ed il terzo o dalle due parti di accordo o dal comandante del porto di Genova.

In ogni caso e per effetto dei giudizi arbitrali è per tutti fatta elezione di domicilio in Genova.

Art. 43.

Ufficio di vigilanza.

Il Sindacato istituirà un ufficio di vigilanza secondo, la norma dell'art. 136 del regolamento della legge infortuni 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 44.

Norme transitorie.

Gli armatori o proprietari di navi e gli esercenti la pesca marittima, di cui all'art. 2 del presente statuto, dovranno far pervenire al Sindacato, la prima volta non oltre il 31 gennaio 1930, la notifica di tutte le loro navi, stesa su moduli che potranno essere ritirati presso le competenti Federazioni armatoriali o presso i competenti Regi uffici di porto.

Dalla notifica dovranno pure risultare gli elementi di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 7 del presente statuto.

Assieme alla notifica dovrà essere fatta pervenire al Sindacato la tassa di iscrizione ed il contributo di cui al comma *b*) dell'art. 16 per ogni persona dell'equipaggio appartenente alla bassa forza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 6.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° gennaio 1930, n. 1.
(*Raccolta* 1930).

Amnistia e indulto per reati comuni e militari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 1° gennaio 1930, sul decreto contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari.

SIRE!

La Maestà Vostra, nell'impulso generoso del Suo animo, ha sempre voluto che nei giorni più fausti della Sua Casa un atto di giusta e ragionevole clemenza intervenisse a favore di coloro che, pur traviati da un momentaneo errore, affidassero di un probabile ravvedimento.

Clemenza giusta e ragionevole ho detto, non cieca indulgenza, e in limiti tali mantenuta, da non riuscire dannosa per l'opera, pur necessaria, di repressione penale. Tutte le amnistie invero, largite dalla Maestà Vostra, ottennero il duplice scopo di conservare al magistero penale la sua efficacia e di consentire la riabilitazione dei rei occasionalmente caduti nel delitto.

Così è per il presente atto di indulgenza sovrana, che il Governo ha l'onore di proporre alla Maestà Vostra per festeggiare il faustissimo evento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, amore ed orgoglio del popolo italiano.

Nessuna occasione, per la solennità dell'avvenimento, poteva essere più propizia. Il lungo tempo trascorso dall'ultima amnistia, quella del 1925, toglie ogni dubbio circa il fermissimo intendimento del Governo di V. M. di applicare con giusto rigore la legge penale.

Il congegno stesso del presente atto di clemenza ne conferma l'alto significato politico e sociale.

Infatti viene bensì conceduta amnistia pei reati pei quali sia dalla legge comminata una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno, o una pena pecuniaria; viene bensì fatto condono di un anno per le pene restrittive della libertà personale di durata maggiore. Ma la sovrana indulgenza non ha luogo quando si tratti di delinquenti pericolosi, o di delitti che, nell'attuale momento, producono più grave allarme sociale. In ispecie sono escluse dai benefici conceduti col presente decreto quelle forme di delitti proprie della delinquenza associata, contro le quali il Governo sta conducendo una lotta, che vuole essere senza quartiere.

Mi lusingo pertanto che Vostra Maestà voglia dare la sua augusta sanzione alle presenti proposte, che nuovo motivo di giubilo saranno per il popolo italiano nella presente lietissima circostanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.

Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.

Art. 2.

E' altresì conceduta amnistia:

a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale, semprechè il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500;

b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali;

c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.

Art. 3.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori.

Sono condonate altresì le pene pecuniarie.

Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali militari, commessi da militari, il condono e la riduzione sono estesi a due anni.

L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del codice penale.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica:

a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti nelle leggi penali militari, e di renitenza alla leva;

b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo 1°, titolo 1°, libro 2° del codice penale, nonchè nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

c) ai delitti di associazione per delinquere, previsti negli articoli 248 e 249 del codice penale, di falsità in monete e in carte di pubblico credito, previsti nel capo 1°, titolo 6°, libro 2° del codice penale, di omicidio previsto nell'art. 366 del codice penale, di furto previsto nell'art. 404, n. 12, del codice penale, e di rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408, 409, 410 e 411 del codice penale;

d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e nel relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;

e) ai reati in materia finanziaria.

Art. 6.

Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresì alle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 7.

L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — DE BONO
GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 7.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° gennaio 1930, n. 2.

Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra, a S. M. il Re, in udienza del 1° gennaio 1930, sul decreto contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

SIRE !

Per il fausto avvenimento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte ho ritenuto opportuno predisporre gli uniti provvedimenti di Sovrana clemenza con cui vengono condonate punizioni relative a mancanze commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica ponendo però alla loro base il concetto di non riammettere nell'Esercito coloro i quali ne sono usciti in conseguenza della applicazione della legge sullo stato degli ufficiali e di quella sullo stato dei sottufficiali.

Sembra invero si possa, senza tema di sminuire i principî fondamentali o di ledere il prestigio dell'Esercito e delle altre Forze Armate, condonare le punizioni aventi scopo correttivo ma non quelle che si prefiggono di epurare le Forze Armate degli indegni, tenuto conto anche delle garanzie di serenità e pacatezza che circondano le procedure disciplinari relative.

Al criterio sopra enunciato si ravvisa opportuno sottoporre una sola eccezione raccomandabile altresì per il carattere speciale del lieto avvenimento e cioè la riammissione in servizio degli ufficiali e sottufficiali che contrassero matrimonio senza il Superiore assenso.

Per evitare infine aggravio all'Erario si propone che tutti i beneficî da considerarsi nel proposto decreto non abbiano a recare alcun effetto finanziario retroattivo.

Esposti i criteri fondamentali dei provvedimenti enunciati, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema del decreto che li contempla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929;

a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397 e successive modificazioni;

b) sospensione dall'impiego (esclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397);

c) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia);

d) dispensa dal servizio a senso della lettera *d*) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni; o del 3° comma dell'ar-

ticolo 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; o dell'art. 264 del regolamento di disciplina per i Corpi della Regia marina approvato con R. decreto 13 novembre 1924;

e) retrocessione dal grado a senso della lettera a) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito; o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929; o a sensi del 1° comma dell'art. 6 del citato R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;

f) passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le Patrie istituzioni.

Art. 2.

Il condono di cui all'art. 1 viene accordato su decisione insindacabile ed inappellabile del Ministro competente, con particolare riguardo ai militari decorati di almeno una medaglia di argento al valor militare e ai promossi per merito di guerra.

Art. 3.

Il condono delle punizioni, concesso in base agli articoli precedenti, avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per la riammissione in servizio nei casi indicati dagli articoli precedenti non è computabile come servizio utile il tempo trascorso in congedo.

Art. 5.

Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto per punizioni già inflitte e non oltre sessanta giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito, però sempre, a mancanze commesse dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929.

Art. 6.

Il condono di cui al presente decreto non ha effetti finanziari.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore da oggi.

I Ministri competenti compileranno le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 4. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DEL CREDITO

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Panormus » a garanzia degli assicurati.

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Panormus » in liquidazione, con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia degli assicurati, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero — Direzione generale del lavoro della previdenza e del credito — non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(7075)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV I PORTAFOGLIO

N. 276.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.30	Belgrado	33.93
Svizzera	371.50	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.243	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.712	Norvegia	5.122
Spagna	257 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.674	Svezia	5.15
Berlino (Marco oro)	4.568	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.122
Praga	56.75	Rendita 3.50 %	68.15
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.70	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.85	Consolidato 5 %	81.40
New York	19.092	Obblig. Venezie 3.50 %	
Dollaro Canadese	18.90	I Serie	72.65
Oro	368.39	II Serie	72.10

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 20 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1929 che stabilisce i programmi degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2043, che autorizza, in via eccezionale, l'assunzione di venti sottotenenti di porto in servizio permanente effettivo;
Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 20 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto.
Le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 24 marzo 1930.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo avrà luogo in base alle condizioni e secondo le norme indicate nell'annessa notificazione.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Notificazione di concorso, per esami, a 20 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 20 posti di sottotenente nel Corpo delle Capitanerie di porto.
Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, e sarà iniziato il 24 aprile 1930, alle ore 9.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 8150 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1750 annue, l'indennità militare, e l'eventuale indennità caro-viveri.
I sottotenenti di porto di nuova nomina seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di mesi dodici, dopo di che, sono promossi tenenti secondo la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto, oltre che dell'esito del concorso di ammissione, anche del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:
a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento e abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;
b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3 con la fotografia del concorrente munita della firma, debitamente autenticata, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 24 marzo 1930 v., con l'indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dei documenti di cui all'articolo seguente nonchè, secondo i casi, degli originali della patente di capitano di lungo corso, del diploma di capitano di lungo corso, o del diploma di laurea o copie autentiche rogate da Regio notaio.
Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta.
I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione compiuta su Regie navi.
I concorrenti dovranno indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca ed araba) intendano sostenere le prove relative.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere per nascita o per nazionalizzazione cittadini italiani;
b) non avere oltrepassato, al 24 aprile 1930, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Per i concorrenti che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 i limiti di età per l'ammissione al concorso sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo si comprovano con i seguenti documenti:
1° copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;
2° certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 7000 nominali.
La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;
3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal presidente del Tribunale;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o residenza abituale, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

6° certificato di esito di leva o, per i militari, copia dello stato di servizio oppure una dichiarazione che ne tenga luogo, rilasciata dal Comando militare presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Il certificato di stato libero, il certificato di buona condotta e quello generale del casellario giudiziario dovranno essere di data non anteriore al 24 gennaio 1930.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3°, 4° e 5°.

I patentati capitani di lungo corso sono dispensati, in ogni caso, dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1° e 3°.

Art. 6.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati; e si riserva altresì la facoltà di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

I posti messi a concorso sono riservati per cinque ai patentati capitani di lungo corso, per cinque ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento e per dieci ai laureati.

In base ai risultati degli esami, saranno fatte due distinte graduatorie degli idonei, una per i patentati e diplomati capitani di lungo corso e l'altra per i laureati.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle due distinte graduatorie saranno classificati promiscuamente.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

Art. 8.

A parità di punti, saranno titoli di preferenza le decorazioni al valore.

Art. 9.

I concorrenti i quali siano già provvisti d'impiego in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione, dovranno farne cenno nella domanda di ammissione. Quelli che, per il risultato degli esami, abbiano il diritto di occupare i posti messi a concorso dovranno, appena avutane notizia, far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) le dimissioni dall'impiego, per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi, con la ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso al decreto Ministeriale 1° dicembre 1929-VIII.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravvenisse a tali disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione s'intende favorevole al candidato); l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità in ciascuna materia;

b) il punto di ciascuna prova;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico-pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari), presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato del corpo delle Capitanerie di porto) e presso le Capitanerie di porto.

Roma, addì 11 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: SIRIANNI.

(7054)

Programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1924, n. 272;
Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1925 (registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1925, registro n. 1, foglio 390) che approva la tabella ed il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto;
Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

La tabella ed il programma degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di porto allegati al presente decreto sostituiscono la tabella ed il programma annessi al decreto Ministeriale 20 febbraio 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Tabella e programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero delle prove	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di coltura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. È in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al di sopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (*a*)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo		60 minuti	3
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto amministrativo.	2 tesi		
	c) Diritto costituzionale .	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo	2 tesi		
	f) Diritto corporativo . .	1 tesi		
5ª	2° Gruppo		20 minuti	2
	f) Codice di commercio (libro II e libro IV capo II) e Codice per la marina mercantile.	2 tesi		
	g) Leggi sulla leva di mare.	—		
6ª	3° Gruppo		20 minuti	2
	h) Nozioni di geografia politica e commerciale.	2 tesi		
	i) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese . . . . I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.	—	15 minuti	1
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.
(*a*) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue estere facoltative.

NB. — La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª. — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª. — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Tesi 3ª. — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto — Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª. — Matrimonio: diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria podestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª. — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª. — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazioni — Rivocazionè dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª. — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª. — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie in quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª. — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª. — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª — Principali varietà odierne, di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo delle principali colonie autonome inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei Sovieti.

Tesi 4ª. — Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, Governo e Tribunali — Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª. — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia.

Tesi 6ª. — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge di urgenza — I regolamenti.

Tesi 7ª. — Il potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª. — Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Tesi 9ª. — Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso.

Tesi 10ª. — La libertà di stampa e religiosa — Sue condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª. — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª. — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª. — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª. — Amministrazione centrale e locale — Magistrature amministrative — Ministero — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª. — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª. — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il comune di Roma — Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª. — Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª. — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la sicurezza dello Stato, contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la libertà e contro la pubblica Amministrazione.

Tesi 6ª. — Cenni sui delitti contro la fede pubblica, contro le persone e contro la proprietà.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª. — Cenni storici sugli Istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principî fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Tesi 2ª. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª. — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (seconda convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª. — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª. — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja del 1907, regolamento annesso articoli 22, 34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (principî generali, dichiarazione di Pietroburgo del 1868; 3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso dei gas asfissianti e deleteri (principî generali, 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (principî generali) — Temporaneo impegno risultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899 — Dichiarazione dell'Aja del 1917 — Limitazione dei bombardamenti navali (4ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini, quistioni relative — Le mine e le torpedini automatiche di contatto, principî generali (8ª convenzione dell'Aja del 1907) — Conferenza di Washington del 1922.

Tesi 6ª. — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattimenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali. (Convenzione di Ginevra del 1906; convenzione dell'Aja del 1904; 10ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª. — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (principî generali; regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principî generali (Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

Tesi 8ª. — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (principî generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909, 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 9ª. — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª. — Concetto di corporativismo — Ordinamento — Cenni storici.

Tesi 2ª. — Carta del lavoro — Controversie collettive — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

A) CODICE DI COMMERCIO (Libro 2º e Libro 4º, Capo 2º).

B) CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Tesi 1ª. — *A*) La nave: costruzione, trapasso di proprietà, pegno, proprietario, armatore.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile — Personale delle Capitanerie di porto (Codice per la marina mercantile e successive modificazioni.

Tesi 2ª. — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Costruttori navali — Gente di mare — Proprietari ed armatori delle navi — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi.

Tesi 3ª. — *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi e partenze — Trasporto di passeggeri.

Tesi 4ª. — *A*) Prestito a cambio marittimo.

B) Polizia di bordo e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca.

Tesi 5ª. — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiaggie — Servizio dei porti e delle spiaggie — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti — Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Tesi 6ª. — *A*) Avarie e contribuzione. Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate — Rappresaglie.

Tesi 7ª. — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 8ª. — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione penale marittima mercantile: competenza e procedura — Potere disciplinare.

LEGGI SULLA LEVA DI MARE.

Legge sulla leva di mare 23 giugno 1927, n. 1066, e 3 aprile 1928, n. 919.

NOZIONI DI GEOGRAFIA POLITICA E COMMERCIALE.

Tesi 1ª. — Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª. — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

Tesi 3ª. — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.

Tesi 4ª. — Europa: le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.

Produzioni naturali dell'Europa — Industria e commercio.

Tesi 5ª. — Stati e possedimenti europei in Asia — Mezzi di comunicazione — Produzioni naturali — Industria e commercio.

Tesi 6ª. — Stati, colonie e possedimenti europei nell'Africa — L Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 7ª. — Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud orientali — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia — Industr. e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª. — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Produzioni natural — Industria e commercio.

Tesi 9ª. — Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viagg nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca ne mari polari.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª. — Origini e forme primitive del commercio — Il commercio nell'antichità — Il commercio presso i popoli asiatici — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — Cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª. — Il commercio nel Medio evo — Impero d'Oriente — Epoca barbarica — Origine di Venezia — Arabi — Epoca di Carlo Magno — I Normanni — Gli Italiani ed il rifiorimento commerciale — Condizioni generali dell'agricoltura e del commercio — Progressi vari — Le Crociate — Le Repubbliche italiane — Le scoperte marittime — I francesi — I germanici — Sviluppo della Lega Anseatica — I Paesi Bassi — L'Inghilterra — Il Portogallo — Decadenza delle Repubbliche italiane.

Tesi 3ª. — Arti ed industrie nel Medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 4ª. — *Il commercio nell'epoca moderna.* — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Conseguenze benefiche delle scoperte — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia.

Tesi 5ª. — *Il commercio nell'epoca moderna (seguito).* — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Principali prodotti commerciali dell'America — Stabilimenti coloniali in Africa — Legislazione commerciale e marittima — Dogane e trattati.

Tesi 6ª. — Il commercio durante la Rivoluzione francese e primo Impero napoleonico — Periodo della Rivoluzione — Periodo napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 7ª. — *Epoca contemporanea.* — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India Britannica — Le colonie australiane, gli stabilimenti dello Stretto, il Canadà — Le colonie inglesi nell'Africa del Sud — L'Inghilterra in Egitto.

Tesi 8ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 9ª. — *Epoca contemporanea (seguito).* — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Navigazione commerciale — Navigazione a vapore — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO

Il Ministro per la marina SIRIANNI.

(7055)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.